
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

FACOLTÀ DI PSICOLOGIA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
“PSICOLOGIA SOCIALE, DEL LAVORO E DELLA COMUNICAZIONE”

REGOLAMENTO DIDATTICO

TITOLO I

FINALITÀ E ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 1 – Premesse e finalità

1. Il Corso di laurea magistrale in
“PSICOLOGIA SOCIALE, DEL LAVORO E DELLA COMUNICAZIONE”
afferisce alla classe LM-51 delle lauree in PSICOLOGIA di cui al D.M. 16 marzo 2007, G.U. 157 del del
9.07.2007 – suppl. ordinario n. 155.
2. Il Corso di laurea magistrale in
“PSICOLOGIA SOCIALE, DEL LAVORO E DELLA COMUNICAZIONE”
si svolge nella Facoltà di Psicologia.

La struttura didattica competente è il Consiglio di Corso di laurea aggregato tra
il Corso di laurea in “Scienze psicologiche sociali e del lavoro”
e il Corso di laurea magistrale in Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione”
di seguito indicato con CCL.

3. L’ordinamento didattico del Corso di studio con gli obiettivi formativi specifici e il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema della banca dati ministeriale, è riportato nell’Allegato 1 che forma parte integrante del presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) ed il Regolamento di Facoltà disciplina l’organizzazione didattica del Corso di studio per quanto non definito dai predetti Regolamenti
5. L’attivazione del Corso di studio è subordinata al raggiungimento del numero minimo di 15 studenti iscritti o potenzialmente iscrivibili. Ai sensi della delibera del Senato Accademico del 25 giugno 2007 n. 135, il Senato Accademico potrà riconsiderare tale soglia.

Art. 2 – Ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di studio devono essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.

Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di studio devono inoltre essere in possesso di conoscenze, competenze e abilità di base relative a: psicologia generale, psicobiologia e psicologia fisiologica, psicomelia, psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione, psicologia sociale, psicologia del lavoro e delle organizzazioni, psicologia dinamica e psicologia clinica.

2. Il numero degli studenti ammessi al Corso di studio è stabilito annualmente dal Senato Accademico, su proposta della struttura didattica competente di Psicologia, in base alla programmazione locale, tenuto conto della disponibilità di laboratori di alta specializzazione e di sistemi informatici, in particolare per quanto attiene agli insegnamenti a carattere metodologico e applicativo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere "a" e "b", della Legge 2 agosto 1999, n. 264, ed è reso noto annualmente nel Manifesto degli Studi dell'Ateneo

3. Per l'ammissione al Corso di laurea in gli aspiranti devono essere in possesso di specifici requisiti curriculari e di adeguata preparazione, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.M. 270/04, che saranno verificati e valutati sulla base dei seguenti criteri:

- a) possesso della laurea nelle classi ex DM 270/04 oppure nelle classi ex DM 509/99
- b) aver conseguito almeno 88 CFU nei settori scientifico disciplinari psicologici nei quali:
 - almeno 4 CFU in ciascuno dei settori di base M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/03, M-PSI/04-M-PSI/05;
 - almeno 4 CFU in uno dei seguenti settori: M-PSI/06, M-PSI/07, M-PSI/08.

Qualora il candidato sia in possesso di laurea diversa da quella conseguita nelle classi ex DM 270/04 oppure nelle classi ex DM 509/99, deve comunque essere in possesso dei requisiti di cui al punto b).

Il punteggio in graduatoria sarà determinato:

1. moltiplicando il voto di ciascun esame per i relativi CFU;
2. sommando i voti dei CFU appartenenti ai settori scientifico disciplinari M-PSI con votazione più elevata, fino ad una massimo di 110 CFU (ad esempio, uno studente che abbia conseguito sempre un punteggio di 30/30 in esami M-PSI per complessivi 130 CFU otterrà un punteggio ai fini della graduatoria pari a $110 \times 30 = 3300$; ancora ad esempio, uno studente che abbia conseguito sempre un punteggio di 18/30 in esami M-PSI per complessivi 120 CFU otterrà un punteggio ai fini della graduatoria pari a $110 \times 18 = 1980$);
3. i CFU relativi ad esami nei quali lo studente ha ottenuto un punteggio di 30/30 e lode varranno ai fini della graduatoria 33 punti ognuno.

Eventuali casi ex equo saranno normati dall'Avviso per l'ammissione al Corso.

Saranno ammessi al Corso di laurea magistrale in Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione gli studenti che, in possesso dei requisiti curriculari e della adeguata preparazione sopra riportati, si collocano utilmente in graduatoria. La formulazione della graduatoria di merito per l'ammissione al Corso di laurea magistrale avverrà secondo le disposizioni stabilite annualmente dall'Avviso per l'ammissione al Corso.

Art. 3 - Organizzazione didattica

1. Il Corso di studio è organizzato in tre curricula: curriculum 1 “Lavoro e organizzazioni”; curriculum 2 “Ricerca e sviluppo sociale”; curriculum 3 “Psicologia della comunicazione”, secondo quanto indicato nell’Allegato 2, che forma parte integrante del presente Regolamento. L’attivazione dei curricula viene deliberata annualmente dal Consiglio di Facoltà, su proposta del CCL, in sede di definizione dell’offerta formativa per l’anno accademico successivo .
2. Le attività formative proposte dal CCL, l’elenco degli insegnamenti e la loro organizzazione in moduli, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa e le eventuali propedeuticità, l’elenco dei docenti impegnati nel Corso di studio, e gli insegnamenti corrispondenti ad almeno 60 CFU tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori scientifico-disciplinari e di ruolo presso l’Ateneo, sono definiti nell’Allegato 2, soggetto a verifica annuale da parte del Consiglio di Facoltà. Le attività formative realmente attivate ed ogni eventuale ulteriore aggiornamento dell’Allegato 2, sono resi noti annualmente attraverso la banca dati dell’offerta formativa del Ministero, il Manifesto degli studi della Facoltà di Psicologia, sede amministrativa del Corso, e le altre forme di comunicazione individuate dall’articolo 6 del RDA.
Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell’inizio dell’anno accademico, i programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative, di cui alla tipologia d) dell’articolo 10, comma 5 del D.M. 24 ottobre 2004 n. 270, nonché il calendario degli appelli di esame.
3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente, mentre allo studio individuale è riservata la quota riportata nell’Allegato 2 (70%).

-
4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata secondo l'ordinamento semestrale.
 5. Le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del Corso di studio sono consultabili presso i siti web dei Dipartimenti di Psicologia generale e di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione dell'Università degli Studi di Padova, a cui il Corso di studio fa riferimento.

Art. 4 – Esami e verifiche

1. Per ciascuna attività formativa indicata nell'Allegato 2 è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per le attività formative articolate in moduli, ovvero nel caso delle prove d'esame integrate per più insegnamenti, la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente consegue i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.
2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 12. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:
 - 1) caratterizzanti;
 - 2) affini o integrative;
 - 3) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).
3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa. Contemporaneamente viene comunicato il programma dell'insegnamento, approvato dal CCL. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.
4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli appelli previsti al comma 1.
5. Le competenze su abilità informatiche verranno verificate mediante una prova di accertamento effettuata a computer.
I risultati degli stage verranno verificati mediante una valutazione scritta del tutor.
I risultati dei tirocini verranno verificati mediante una valutazione scritta del tutor.
I risultati dei periodi di studio all'estero verranno riconosciuti sulla base della coerenza con il piano di studio.
6. Per le attività formative esplicitamente indicate nell'Allegato 2, l'accertamento finale di cui al comma 1, oltre all'acquisizione dei relativi CFU, comporta l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi, che concorre a determinare il voto finale di laurea magistrale. Qualora sia prevista la prova di esame integrata per due insegnamenti, entrambi dovranno essere previsti dal piano di studio dello studente.
7. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 10 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CCL dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi confermando anche solo parzialmente i CFU acquisiti. Il CCL può inoltre stabilire il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 11, comma 9 del RDA, lo studente che non superi alcun esame o verifica del profitto entro tre anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università degli Studi di Padova decade dalla qualità di studente; inoltre, incorre nella decadenza lo studente che non consegua almeno 60 CFU previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio entro i cinque anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università degli Studi di Padova.

Art. 5 – Prova finale

1. La prova finale può consistere nella realizzazione di un piano di ricerca (sperimentale o con altri metodi), o nell'applicazione di interventi riabilitativi, o nella rassegna critica della bibliografia su uno specifico tema. La preparazione della tesi deve comprendere: la definizione concettuale del fenomeno da studiare e la individuazione del metodo più adatto, attraverso una approfondita analisi della letteratura; la scrittura del lavoro, seguendo i convenzionali criteri espositivi previsti dal campo disciplinare psicologico; e, nel caso della realizzazione di un piano di ricerca, il reperimento dei soggetti e/o dei contesti da sottoporre a osservazione/intervento; la messa in atto di tutte le procedure che garantiscano la adeguatezza etico/deontologica del progetto; la somministrazione delle prove o degli interventi previsti; l'analisi statistica dei risultati e la loro interpretazione critica e collocazione all'interno del contesto teorico di riferimento.
2. La discussione della tesi avverrà di fronte ad una Commissione nominata dal Preside, la cui composizione è disciplinata nel RDA.
3. La prova finale potrà essere sostenuta in una lingua straniera, preventivamente concordata con il Presidente del CCL. In questo caso andrà predisposto anche un riassunto esteso del lavoro/dell'attività svolta/a in lingua italiana.

Art. 6 – Conseguimento della laurea magistrale

1. La laurea magistrale si consegue con l'acquisizione di almeno 120 CFU secondo quanto indicato nell'Allegato 2 al presente Regolamento. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.
2. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi ed è costituito dalla somma:
 - a) della media ponderata (MP) dei voti v_i degli esami di cui all'articolo 4, comma 6 e all'articolo 10, comma 1>, pesati con i relativi crediti c_i e rapportata a centodecimi, secondo la formula seguente
$$MP = (\sum_i v_i c_i / \sum_i c_i) 110/30$$
 - b) dell'incremento/decremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale;
 - c) dell'eventuale incremento di voto legato al superamento di esami con 30 e lode.Qualora il candidato abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la lode.
3. E' possibile conseguire la laurea magistrale anche in un tempo minore della durata normale del corso di studio (2 anni).

TITOLO II NORME DI FUNZIONAMENTO

Art. 7 – Obbligo di frequenza

1. Eventuali accertamenti di frequenza saranno definiti dal CCL e comunicati all'inizio di ogni anno accademico.
2. È facoltà del docente non ammettere alla frequenza di un laboratorio gli studenti che non abbiano superato le verifiche finali del profitto indicate nell'Allegato 2 come propedeutiche al laboratorio stesso o all'insegnamento in cui il laboratorio è inserito.
3. Il CCL prevede l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale per gli studenti che ne hanno i requisiti per tutti gli anni di corso.

Art. 8 – Iscrizione al secondo anno

1. Per l'iscrizione al secondo anno del Corso di studio, non è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di CFU.

Art. 9 – Trasferimenti da altri corsi di studio, da altri atenei, e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito previa verifica delle conoscenze e competenze effettivamente possedute, ricorrendo eventualmente a colloqui, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 del presente Regolamento.
L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera del CCL secondo i seguenti criteri:
 - a) se lo studente proviene da un Corso di studio della medesima classe la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare (previsto nell'Allegato 2) direttamente riconosciuta è pari almeno al 50%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCLM. Qualora il Corso di provenienza sia erogato in teledidattica, questo dovrà risultare accreditato ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286;
 - b) se lo studente proviene da un Corso di studio dell'Università degli Studi di Padova appartenente ad una classe diversa, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare (previsto nell'Allegato 2) direttamente riconosciuta è pari almeno al 25%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCL;
 - c) se lo studente proviene da un Corso di studio di altro Ateneo appartenente ad una classe diversa, oppure erogato in teledidattica ma non accreditato ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286, sarà effettuata una valutazione individualizzata, ai sensi dell'Allegato 2.
2. In caso di riconoscimento, l'attribuzione dell'eventuale voto avverrà secondo le seguenti regole: a) riconoscimento totale: stesso voto; b) in caso di riconoscimento parziale: media ponderata.

Art. 10 –Piani di studio

1. Tutti gli studenti sono tenuti a presentare il piano di studio, entro i termini indicati dalla Facoltà.
Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004 e approvate dal CCL, potranno essere scelte tra gli insegnamenti attivati nell'Ateneo. Le scelte relative a tali attività formative sono effettuate tra gli insegnamenti attivati nella Facoltà di Psicologia e tra gli insegnamenti dei settori M-PSI attivati in altra Facoltà dell'Ateneo, fatto salvo quanto stabilito nel successivo comma 3. Il piano di studio sarà automaticamente approvato qualora le attività formative siano attive nei Corsi di laurea Magistrale della Facoltà di Psicologia o siano insegnamenti attivati dalla stessa Facoltà come "crediti liberi", mentre sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Corso di Laurea qualora gli insegnamenti siano attivati nei Corsi di laurea della Facoltà di Psicologia o in altre Facoltà dell'Ateneo.
Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete. Il voto contribuisce a determinare il voto di laurea di cui all'articolo 6, comma 2 del presente Regolamento
 2. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso, nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio, purché nell'ambito delle attività formative effettivamente erogate e del numero dei CFU stabilito, dovrà presentare il piano di studio entro i termini stabiliti annualmente dalla Facoltà. Il piano di studio deve essere approvato dal CCL, previo esame da parte di una Commissione nominata dal CCL stesso, che terrà conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente, e degli obiettivi formativi specifici del Corso di studio.
 3. I piani di studio di cui ai commi 1 e 2, non potranno comunque prevedere sovrapposizioni di contenuti delle varie attività formative anche con riferimento a quelle della tipologia all'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004.
-

Art. 11 – Tutorato

1. Il CCL può organizzare attività di tutorato in conformità con il Regolamento di Ateneo per il Tutorato e a quanto deliberato dal Consiglio di Facoltà.

Art. 12 – Valutazione dell'attività didattica

1. Il CCL attua forme di valutazione della qualità delle attività didattiche, ai sensi dell'articolo 18 del RDA.
2. Per tale valutazione il CCL si avvale delle eventuali iniziative di Facoltà e/o di Ateneo, e può attivarne di proprie.

Art. 13 – Valutazione del carico didattico

1. Il CCL attua iniziative finalizzate alla valutazione della coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati. Il CCL si avvale di Commissioni didattiche paritetiche per la valutazione e il monitoraggio del carico di lavoro richiesto agli studenti al fine di garantire la corrispondenza tra i CFU attribuiti alle diverse attività formative ed il carico di lavoro effettivo.

TITOLO III NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 14- Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento sono proposte dal Presidente del CCL o da almeno un terzo dei membri del Consiglio e dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Tali modifiche dovranno essere sottoposte all'approvazione del Consiglio di Facoltà.
2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o al Regolamento di Facoltà o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità almeno per i due anni successivi all'entrata in vigore, e comunque sino all'emanazione del successivo Regolamento. Nell'anno di prima applicazione, il presente Regolamento si estende a tutti gli iscritti nell'anno accademico di entrata in vigore, indipendentemente dall'anno di immatricolazione. Eventuali problematiche interpretative o applicative derivanti dalla successione dei Regolamenti nel tempo saranno oggetto di specifico esame da parte del CCL.